

L'art. 90, comma 2 e 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. dispone che il prezzo complessivo, i prezzi unitari ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere e stabilisce che, in caso di discordanza, debba prevalere il ribasso percentuale o i prezzi unitari indicati in lettere. Deve tuttavia osservarsi che tale criterio va modulato con riferimento alle fattispecie concrete che si presentino all'attenzione dell'interprete, dovendosi distinguere le ipotesi in cui le due indicazioni presuppongano una reale divergenza nella manifestazione della volontà dell'offerente e rivelino una discordanza tale da non potersene ammettere la contemporanea validità, dal caso in cui la riscontrata difformità rappresenti soltanto un errore di scritturazione, che non impedisca l'individuazione dell'effettiva volontà dell'offerente. La regola della prevalenza del dato letterale deve quindi essere applicata tenendo conto del quadro complessivo dell'offerta, che va interpretata in base ai canoni ermeneutici relativi all'interpretazione dei negozi giuridici, dell'espressione della volontà e della riconoscibilità dell'errore ostativo. E', pertanto, illegittimo il ricorso al criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre, quando il contrasto tra i prezzi costituisca il frutto di un errore materiale facilmente riconoscibile. In tale quadro, la regola fissata nel citato art. 90 e recepita nel bando non può prescindere dalla ricerca della effettiva volontà dell'offerente, secondo i principi comuni, tanto più che l'offerta riveste indubbio valore di proposta contrattuale, e come tale deve essere valutata.